

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO NON DIRIGENTI
quadriennio normativo 2006-2009
biennio economico 2006-2007

In data 6 maggio 2008 alle ore 14.30 ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Regionale di Comparto del personale del comparto unico relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 e del biennio economico 2006 – 2007 tra le parti sottoindicate:

A.Re.Ra.N.

F.to Marson

Organizzazione sindacali:

C.G.I.L - F.P. F.to: Valent, Venchiarutti, Manià, Giacometti, Fumis, Boezio, Crizman,
Munno

C.I.S.L.- F.P.S. F.to: Motta, Rossi, Niccolini, Ratini, Giani, Bevilacqua, Pignatta, Gonzati,
Rizzotti Vlach

U.I.L. - F.P.L. F.to: Viel, Burlo

U.G.L. F.to: Goruppi, Coreno

C.S.A. F.to: Zucca, Kariz, Rudini, Vales

(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael,
Confai/Unsiâu, Confill Enti locali-Cusal,
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

TITOLO II SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

- Art. 4 Conferma delle relazioni sindacali
- Art. 5 Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II, Capo V e VI, della L.R. 9 gennaio 2006, n.1
- Art. 6 Altre relazioni sindacali nel caso di contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale sia obbligatoria che facoltativa

TITOLO III RAPPORTI DI LAVORO

- Art. 7 Disciplina del telelavoro
- Art. 8 Festività soppresse per il personale regionale

CAPO II CAUSE DI INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

- Art. 9 Assenze per malattia per il personale degli Enti Locali
- Art. 10 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
- Art. 11 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio per il personale degli Enti Locali
- Art. 12 Assenze per malattia e infortuni per il personale regionale
- Art. 13 Assenze per malattia in caso di terapie salvavita
- Art. 14 Ricostituzione del rapporto di lavoro

CAPO I *DISPOSIZIONI PARTICOLARI*

- Art. 15 Trattamento di trasferta per il personale degli Enti Locali
- Art. 16 Personale regionale permanentemente adibito alla guida degli autoveicoli della Regione
- Art. 17 Mensa per il personale degli Enti Locali
- Art. 18 Personale educativo dei ricreatori, delle comunità educative e dei servizi integrativi scolastici

TITOLO IV *ORDINAMENTO PROFESSIONALE*

- Art. 19 Profili professionali - integrazione
- Art. 20 Inquadramento degli operatori socio assistenziali

CAPO I *DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DELLE FORME ASSOCIATIVE DI CUI AL TITOLO II, CAPO V, DELLA L.R. 1/2006*

- Art. 21 Trattamento del personale delle forme associative
- Art. 22 Fondo per le risorse decentrate nelle associazioni intercomunali o ASTER anche di diritto
- Art. 23 Fondo per le risorse decentrate del personale delle unioni di comuni
- Art. 24 Indennità di cui all'art. 21, comma 2, lett. e del CCRL 1/08/2002 negli enti partecipanti alle forme associative

CAPO II *DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DI CUI AL TITOLO II, CAPO IV, DELLA L.R. 6/2006*

- Art. 25 Gestione del rapporto di lavoro
- Art. 26 Fondo delle risorse decentrate della pianta organica aggiuntiva del servizio sociale dei comuni

TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO

- Art. 27 Nozione di retribuzione
- Art. 28 Aumenti dello stipendio tabellare
- Art. 29 Effetti del nuovo trattamento economico tabellare
- Art. 30 Tredicesima mensilità
- Art. 31 Aumento salario aggiuntivo per il personale degli Enti Locali
- Art. 32 Abolizione dell'indennità oraria di trasferta per il personale regionale
- Art. 33 Fondo per la contrattazione integrativa del personale regionale
- Art. 34 Modifica all'art. 20 del CCRL 1.08.2002
- Art. 35 Incrementi del fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali
- Art. 36 Incrementi del fondo per la contrattazione integrativa del personale regionale
- Art. 37 Indennità di rischio

CAPO IV DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE TRANSITATO ALLE PROVINCE PER EFFETTO DI DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE

- Art. 38 Inquadramento del personale della Motorizzazione Civile
- Art. 39 Integrazione profili professionali
- Art. 40 Incrementi del fondo per la contrattazione integrativa per il personale della Motorizzazione Civile
- Art. 41 Indennità per il personale della Motorizzazione Civile
- Art. 42 Incrementi del fondo per la contrattazione integrativa per il personale dei centri per l'impiego

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 **(Finalità)**

1. Il presente contratto ha le seguenti finalità:

- a) prosegue il processo di omogeneizzazione tra i contratti relativi al personale regionale e al personale degli Enti locali così come previsto dall'art. 1, comma 1, della L. R. 2/01;
- b) consolida le soluzioni contrattuali volte a valorizzare le forme associative attivate nel sistema regionale attraverso l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi di cui alla L. R. 9 gennaio 2006 n. 1 recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" e alla L. R. 31 marzo 2006 n. 6 recante norme per il "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".
- c) attribuisce, nell'ambito degli strumenti di programmazione economica, gli incrementi retributivi relativi al biennio economico 2006/07 nel rispetto degli strumenti di programmazione economica vigenti.

Art. 2 **(Campo di applicazione)**

1. Il presente contratto si applica al personale, escluso quello dell'area dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, e degli altri Enti locali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, così come previsto dalla L.R. n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominati "enti".
2. Il presente contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive presso le aziende per i servizi sanitari ai sensi della L.R. 6/2006 nonché al personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), della L.R. n. 41/1996.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento a istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la "Regione", il riferimento si intende operato all'Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione "Enti locali", il riferimento si intende operato nei confronti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare, degli altri Enti locali regionali nonché nei confronti degli enti e nei casi di cui al comma 2.
4. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l'ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo regionale del comparto unico, sino alla individuazione o definizione, previa intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCRL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.
5. Per soppressione, fusione, scorporo e privatizzazione si intendono i casi di trasferimento o conferimento di attività svolte dagli Enti del comparto ad altri soggetti di diritto privato.

Art. 3 **(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto)**

1. Il presente contratto riguarda il quadriennio giuridico 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 ed il biennio economico 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2007.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione o decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Le parti concordano nell'affermare che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.
5. Il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una

delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

6. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro tre mesi prima delle scadenze del presente contratto. Durante tale periodo, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

TITOLO II

Sistema delle Relazioni Sindacali

Art. 4

(Conferma delle relazioni sindacali)

1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dalle discipline vigenti per il personale degli enti locali e dell'ente regione.

Art. 5

(Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II, Capo V e VI, della L.R. 9 gennaio 2006, n.1)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 del CCRL 7.12.2006 è inserito il seguente comma:
"3 bis. Per congrua rappresentanza della RSU si intende negli enti con una dotazione organica inferiore a 16 unità la RSU presente. Negli enti con dotazione organica superiore a 15 unità, è demandata all'autonomia sindacale l'individuazione di un numero di rappresentanti coerente con l'esigenza di assicurare l'effettivo svolgimento delle trattative sindacali."

Art. 6

(Altre relazioni sindacali nel caso di contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale sia obbligatoria che facoltativa)

1. Nei casi di cui agli artt. 7 e 8 del CCRL 7.12.2006 la concertazione su materie per cui il contratto prevede la contrattazione decentrata integrativa si svolge con i soggetti di cui all'art. 7, comma 3, del CCRL 7.12.2006.
2. Negli Enti che esercitano le funzioni e gestiscono i servizi mediante le forme di collaborazione di cui al Titolo II, Capi V e VI, della L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, l'ente capofila provvede all'informazione di cui all'art. 7 del CCRL 01/08/2002 sia alle OO.SS. rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni che alle singole RSU delle Amministrazioni associate.

TITOLO III

Rapporto di lavoro

Art. 7

(Disciplina del telelavoro)

1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con il prevalente supporto di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell'ente e al di fuori del controllo diretto di un dirigente.
2. Gli enti possono predisporre appositi progetti per la sperimentazione del telelavoro, definendone tempi, obiettivi, quantità e qualità della prestazione e risorse necessarie, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. Gli enti informano in via preventiva le R.S.U. e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto sui contenuti dei progetti, nonché sul numero e la categoria dei lavoratori interessati. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione ciascuno dei soggetti sindacali di cui sopra può richiedere un incontro. L'incontro si conclude entro i successivi cinque giorni lavorativi, al termine dei quali le parti riacquistano la propria autonomia determinativa e di azione.
3. I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le seguenti previsioni:

- a) assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgevano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza;
- b) in caso di richieste superiori al numero delle posizioni l'Amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta:
- situazioni di disabilità psicofisiche tali da rendere disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro;
 - esigenze di cura di figli minori di 8 anni;
 - esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;
 - maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede.
4. Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può comunque essere inferiore ad un giorno la settimana.
5. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno fissati nell'ambito dell'orario di servizio. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'ente.
7. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'ente, sul quale gravano le attività e i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una linea telefonica presso l'abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell'ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
8. Gli enti, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
 - b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
9. Gli enti provvedono altresì alla copertura assicurativa INAIL.
10. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs.n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
11. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
12. I lavoratori sono altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste dall'ordinamento vigente.
13. Gli Enti inviano all'A.Re.Ra.N. copie dei progetti di telelavoro attuati ai sensi del presente articolo.
14. L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.
15. Gli Enti nell'ambito delle attività formative dedicate ai lavoratori, prevede l'effettuazione di iniziative di formazione generale e specifica tendente a garantire un adeguato livello di professionalità e specializzazione per gli addetti al telelavoro.
16. Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, è quello previsto dal Contratto Collettivo Regionale di lavoro e da quello integrativo aziendale. Del pari, per la parte normativa (ad es.: fruizione di ferie, festività e

permessi, aspettative, ecc.) si applica al lavoratore la disciplina contrattuale prevista per la generalità dei lavoratori.

17. In sede di contrattazione decentrata, potrà essere definito l'eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione e connesso al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.

18. Sono abrogati gli artt. 1 del CCRL 25.7.2001 relativo al personale non dirigente degli Enti locali e 15 del CCRL 14.5.2005 relativo al personale non dirigente della Regione.

Art. 8

(Festività soppresse per il personale regionale)

1. I permessi non retribuiti di cui all'art. 23, comma 3, del CCRL 7.12.2006 sono fruibili ad ore alle medesime condizioni previste per le festività soppresse.

2. La trattenuta operata in caso di fruizione dei permessi di cui al comma precedente non può essere superiore, per ogni giorno di permesso fruito, all'importo monetizzato di cui alla tabella I del contratto medesimo ed è rapportata alle ore di effettiva fruizione.

CAPO I

Cause di interruzione e sospensione del rapporto di lavoro

Art. 9

(Assenze per malattia per il personale degli Enti locali)

1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di venti mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso, non interrotte da un periodo di servizio di almeno 3 mesi.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.

3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'Azienda dei Servizi Sanitari competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dal 1° e 2° comma, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a categoria inferiore. In tal caso trova applicazione l'art. 4, comma 4, della legge n. 68/1999.

Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della posizione iniziale della nuova categoria senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.

5. Ove non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio e sono computati per intero ai fini della progressione economica, del trattamento di previdenza e quiescenza e di quanto altro spettante al personale in servizio.

7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.

8. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, che sia legato esclusivamente alla effettiva prestazione o alla presenza in servizio, per i primi 13 mesi di assenza.

b) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 7 mesi di assenza;

c) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.

9. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.

10. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

11. L'amministrazione dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Azienda per i Servizi Sanitari.

12. Qualora l'accertamento della sussistenza o dell'entità della malattia non abbia potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

16. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere "a" e "b", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

17. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del contratto.

18. Sono disapplicati gli articoli 21 del C.C.N.L. del Comparto del personale delle Regioni – Autonomie Locali (parte normativa 1994 – 1997 e parte economica 1994 – 1995) del 06.07.1995 e l'art. 41 del C.C.R.L. relativo al personale non dirigente degli Enti locali (biennio economico 2000 – 2001 e quadriennio giuridico 1998 – 2001) del 01.08.2002.

Art. 10

(Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche)

1. Al comma 1, lettera a) dell'art. 53 del CCRL 01.08.2002 le parole "dall'art. 21, comma 7, del CCNL del 06.07.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 9, **comma 8**, del presente contratto; i periodi eccedenti i 20 mesi non sono retribuiti".

Art. 11

(Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio per il personale degli Enti locali)

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 9, commi 1 e 2. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 9, comma 8, lettera a).

2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9. Nel caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dipendente non spetta alcuna retribuzione.

3. Per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente si fa riferimento alle vigenti disposizioni.

4. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999.

5. Sono disapplicati gli articoli 22 del C.C.N.L. del Comparto del personale delle Regioni – Autonomie Locali (parte normativa 1994 – 1997 e parte economica 1994 – 1995) del 06.07.1995 e l'art. 42 del C. C. R. L. relativo al personale non dirigente degli Enti locali (biennio economico 2000 – 2001 e quadriennio giuridico 1998 – 2001) del 01.08.2002.

Art. 12

(Assenze per malattia e infortuni per il personale regionale)

1. I commi 7, 8 e 10 dell'art. 21 del CCRL del 22.09.1999 sono sostituiti dai seguenti:

“7. In caso di malattia o di infortunio sul lavoro il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di venti mesi; ai fini del computo dei venti mesi i periodi di assenza per malattia non si cumulano con i periodi di assenza per infortunio. Per motivi di particolare gravità l'Amministrazione regionale può concedere, al dipendente che abbia raggiunto detto limite, un ulteriore periodo di assenza straordinaria senza assegni, di durata non superiore a diciotto mesi. In prossimità della scadenza dei periodi di cui al presente comma, l'amministrazione regionale sottopone il dipendente a visita medica collegiale presso la competente azienda sanitaria regionale al fine di accertarne l'idoneità al servizio, qualora non sia già stata esperita o sia comunque in atto, la procedura per il riconoscimento della pensione di invalidità.”

“8. In caso di malattia, ai fini del computo dei venti mesi si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio in corso, non interrotte da un periodo di servizio di almeno tre mesi. In caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha comunque diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo continuativo di 38 mesi.”

“10. Le assenze per malattia, per infortunio sul lavoro nonché i permessi non retribuiti di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del CCRL 22/09/1999 non possono superare complessivamente i 38 mesi nel quinquennio.”

Art. 13

(Assenze per malattia in caso di terapie salvavita)

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda per i servizi sanitari o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione.
2. Sono abrogati l'articolo 41, comma 1, del CCRL relativo al personale non dirigenti degli enti locali biennio economico 2000-2001 e quadriennio giuridico 1998-2001 e l'articolo 31 del CCRL del personale del comparto unico – area dipendenti regionali non dirigenti quadriennio giuridico 1998-2001.

Art. 14

(Ricostituzione del rapporto di lavoro)

1. All'articolo 30 del C.C.R.L. 07.12.2006 è aggiunto il seguente comma:

“5. Il dipendente dispensato dal servizio per inidoneità e che successivamente, a seguito di accertamento medico legale, sia dichiarato idoneo ad attività lavorativa e perda il diritto alla pensione o che non lo abbia ancora maturato, a domanda viene riammesso in servizio nella medesima categoria, profilo e posizione economica rivestiti al momento della dispensa”.

CAPO II

Disposizioni particolari

Art. 15

(Trattamento di trasferta per il personale degli Enti locali)

1. Il comma 2, lett. a) dell'art. 63 del CCRL 01.08.2002 è abrogato;

2. Il comma 3 dell'art. 63 del CCRL 01.08.2002 è sostituito dal seguente:

“Ai fini del computo dell'orario minimo dovuto giornaliero si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.

L'eventuale compenso per lavoro straordinario in trasferta è dovuto per il solo tempo effettivamente lavorato ed eccedente l'orario d'obbligo giornaliero, escludendo le ore di viaggio.”

Art. 16

(Personale regionale permanentemente adibito alla guida degli autoveicoli della Regione)

1. In analogia a quanto previsto dall'art. 63, comma 2 lett. d) del CCRL 01.08.2002 per gli autisti degli enti locali, per il personale regionale permanentemente adibito alla guida degli autoveicoli della Regione si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
2. La disposizione ha effetto a far data dal 01.01.2008.
3. Per tale personale è disapplicato l'art. 51 del CCRL 1994-1997 concernente lo stato giuridico del personale regionale.
4. Per il personale di cui al comma 1 è demandata alla contrattazione integrativa la definizione del monte ore di lavoro straordinario.

Art. 17

(Mensa per il personale degli enti locali)

1. All'articolo 67 del CCRL 01.08.2002 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"Gli enti istituiscono mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'articolo 68, attribuiscono al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali."
2. All'articolo 67 del CCRL 01.08.2002, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, qualora sia previsto un rientro in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e la durata della pausa non può essere superiore a due ore e inferiore a 30 minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario, con rientro che comporti una prestazione lavorativa pari almeno a due ore, o per recupero."

Art. 18

(Personale educativo dei ricreatori, delle comunità educative e dei servizi integrativi scolastici)

1. Le singole amministrazioni che gestiscono ricreatori, comunità educative e servizi integrativi scolastici, con proprio personale, definiscono, in sede di contrattazione decentrata, le condizioni e le modalità ottimali per l'erogazione dei servizi in questione, tenuto conto delle proprie esigenze e delle peculiari caratteristiche organizzative di ciascuno di essi, anche in relazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento, al fine di raggiungere condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento.

TITOLO IV

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 19

(Profili professionali – integrazione)

1. I profili professionali di cui all'allegato A dell'art. 35 del CCRL 7/12/2006 vengono integrati dai seguenti:
categoria B: collaboratore tecnico e dei servizi;
categoria C: educatore dei servizi di integrazione scolastica e dei ricreatori (assimilabile alla figura di insegnante della scuola dell'infanzia).

Art. 20

(Inquadramento degli operatori socio assistenziali)

1. Il personale di categoria B in possesso della qualifica di OSS e che svolga le relative mansioni, viene inquadrato nella posizione economica B5, con decorrenza 1.1.2006.
2. Il personale di cui al comma 1 mantiene la propria posizione economica se superiore.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale che ha acquisito la qualifica di OSS in data successiva, fermo restando che l'inquadramento nella nuova posizione avviene dal momento dell'acquisizione del titolo medesimo.

CAPO I

Disposizioni particolari per il personale delle forme associative di cui al titolo II, capo V, della L.R. 1/2006

Art. 21

(Trattamento del personale delle forme associative)

1. Il comma 4 dell'art. 48 del CCRL 7.12.2006 è sostituito con il seguente:

“4. Al personale di cui al comma 1, autorizzato all'uso del proprio mezzo per raggiungere la sede di assegnazione, sono rimborsate le spese sostenute per il solo carburante nella misura di un 1/5 del costo di un litro di benzina verde qualora ricorrano congiuntamente le seguenti ipotesi:

- a) la distanza tra la nuova sede di servizio e la dimora abituale superi di almeno 10 km. la percorrenza ordinaria che il lavoratore avrebbe dovuto compiere per raggiungere la sede dell'ente di appartenenza;
- b) l'utilizzo del mezzo proprio sia più conveniente rispetto ai normali servizi di linea.”

2. Al comma 3 dell'art. 48 del CCRL 7.12.2006 le parole “non superiore a € 25 lordi” sono sostituite dalle seguenti “non superiore a € 40 lordi”.

Art. 22

(Fondo per le risorse decentrate nelle associazioni intercomunali o ASTER anche di diritto)

1. Gli enti che hanno costituito associazioni intercomunali o ASTER anche di diritto ai sensi della L.R. n. 1/2006 definiscono il fondo per le risorse decentrate per il personale assegnato alle medesime, a far data dall'1.01.2008, fatti salvi gli accordi decentrati già sottoscritti, riducendo in tale misura il proprio fondo delle risorse decentrate e specificando la natura stabile ovvero variabile delle risorse trasferite. Gli enti provvedono altresì a comunicare all'ente capofila l'importo trasferito per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario.

2. Il fondo per le risorse decentrate è alimentato annualmente da:

- a) la quota individuale imputata sul fondo delle risorse decentrate dell'ente di provenienza e già in godimento al dipendente assegnato per:
 - progressioni orizzontali già acquisite;
 - salario aggiuntivo di cui all'art. 70 del CCRL 7.12.2006 (ex indennità di comparto);
 - indennità di cui all'art. 37, comma 4 del CCNL 6.7.1995;
 - indennità per le categorie A e B di cui all'art. 4, comma 3 del CCNL 16.7.1996 così come disciplinata successivamente dagli artt. 16, comma 4 del CCRL 1.8.2002 e 25, comma 6 del CCRL 26.11.2004;
 - indennità per il personale educativo e docente;
 - indennità di bilinguismo;
 - l'importo attribuito nell'anno antecedente la costituzione della forma associativa al dipendente assegnato, per indennità collegate a particolari tipologie di lavoro o articolazioni d'orario (es. indennità di turno, rischio e disagio), purché esse persistano anche dopo l'assegnazione;
- a) l'importo calcolato sulle rimanenti risorse stabili del fondo delle risorse decentrate dell'ente di provenienza, ivi compresa la quota relativa al fondo per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, in proporzione alle unità di personale assegnate alla forma associativa;
- b) le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. d) e k) del CCRL 01.08.2002 se di competenza della forma associativa ;
- c) l'importo calcolato sulle risorse variabili del fondo delle risorse decentrate dell'ente di provenienza, al netto delle economie, eccetto il primo anno di costituzione del fondo, in proporzione alle unità di personale assegnate alla forma associativa;

3. Fermo restando i principi di alimentazione di cui al precedente comma 2, gli Enti possono comunque destinare le quote delle risorse eccedenti quelle necessarie a finanziare gli istituti di cui al comma 2, lettera a), secondo le rispettive esigenze nel rispetto comunque del limite di spesa del fondo.
4. Il fondo di cui al comma 1 è gestito e gli oneri ripartiti tra gli enti aderenti la forma associativa secondo le modalità stabilite nella convenzione che la istituisce .
5. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all' art. 20, comma 5, CCRL 01.08.2002. L'incremento del fondo verrà effettuato dal momento in cui ricorrano le condizioni di applicabilità della richiamata disposizione.
6. E' abrogato l'art. 50 del CCRL 7.12.2006.

Art. 23

(Fondo per le risorse decentrate del personale delle Unioni di Comuni)

1. L'art. 49, comma 2, lettera b) del CCRL 07.12.2006 è sostituito dalle seguenti disposizioni:
"b) Gli enti che hanno costituito l'Unione di Comuni ai sensi della L.R. n. 1/2006 costituiscono il fondo per le risorse decentrate per il personale assegnato ad essa, a far data dall'1.01.2008, fatti salvi gli accordi decentrati già sottoscritti, secondo quanto previsto dall'art. 22."

Art. 24

(Indennità di cui all'art. 21, comma 2, lett. e) del CCRL 01.08.2002 negli enti partecipanti alle forme associative)

1. Nel solo caso in cui, a seguito della costituzione della forma associativa, sia complessivamente diminuito il numero delle posizioni organizzative negli enti partecipanti, l'indennità di cui all'art. 21, comma 2, lett. e) del CCRL 01.08.2002 può essere elevata fino ad un importo massimo di € 3.000,00.

CAPO II

Disposizioni per il personale assegnato al servizio sociale dei comuni di cui al Titolo II, capo IV, della L.R. 6/2006

Art. 25

(Gestione del rapporto di lavoro)

1. All'art. 53 del CCRL 07.12.2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis Al personale assegnato alla POA autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo per esigenze di servizio all'interno del territorio dei Comuni che costituiscono l'ambito distrettuale spettano i rimborsi previsti dalla normativa vigente."

Art. 26

(Fondo delle risorse decentrate della pianta organica aggiuntiva del servizio sociale dei comuni)

1. All'art. 56 del CCRL 7.12.2006 è aggiunto il seguente comma:
5. Nel caso di assunzione di personale, direttamente o per mobilità, per posti di nuova istituzione l'Ente gestore o delegatario incrementa il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 56 del CCRL 7.12.2006 con una quota calcolata sulla base di un valore medio procapite ricavato dai valori del fondo specificatamente costituito per la Pianta Organica aggiuntiva.

TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27

(Nozione di retribuzione)

1. All'art. 60 del CCRL 7.12.2006 è aggiunto il seguente comma:
"5. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 30."
2. E' abrogato il comma 4 dell'art. 21 del CCRL 26.11.2004.

Art. 28

(Aumenti dello stipendio tabellare)

1. Al personale del Comparto unico sono corrisposti gli aumenti retributivi mensili lordi, per tredici mensilità, definiti negli importi di cui alle tabelle A, A bis e A ter allegate al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.
2. A seguito dell'applicazione della disciplina del comma 1, gli importi annui lordi dello stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie del sistema di classificazione sono rideterminati nelle misure e nelle decorrenze stabilite nelle allegate tabelle B, B bis e B ter.

Art. 29

(Effetti del nuovo trattamento economico tabellare)

1. Salvo diversa espressa previsione gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell'art. 28 e nelle allegate tabella A, A bis e A ter hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 28 hanno effetto integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nei periodi di vigenza contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento previsto dall'art. 2122 del Codice Civile (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio

Art. 30

(Tredicesima mensilità)

1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.
2. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 60, comma 2, lett. c) del CCRL 7/12/2006, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.
3. Nel caso di riclassificazione del personale a seguito di progressione verticale trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.
4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato, o frazione di mese superiore a 15 giorni, ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nel mese contiguo a servizio intero.
6. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
7. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
8. Per il personale titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 41 del CCRL 7.12.2006, nel caso di conferimento di incarico in corso d'anno oppure del venire meno dello stesso o di risoluzione del rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima mensilità spettante, ai sensi del comma 2, relativamente alla retribuzione di posizione, si tiene conto solo dei ratei mensili corrispondenti alla effettiva durata dell'incarico.
9. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della maternità, trovano applicazione le regole stabilite nel D.Lgs. n. 151/2001; i ratei mensili della tredicesima mensilità spettano comunque per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero.
10. E' abrogato l'art. 28 del CCRL 26.11.2004 relativo al personale non dirigente degli enti locali biennio economico 2002/2003 e disapplicata la prima allinea del comma 7, dell'art. 104, della L.R. 53 del 31/8/1981.

Art. 31

(Aumento salario aggiuntivo per il personale degli Enti locali)

1. Il salario aggiuntivo per il personale degli Enti locali di cui all'art. 70 del CCRL 7.12.2006 è incrementato degli importi e alle decorrenze previsti nelle tabelle C e C bis.
2. Gli incrementi previsti al comma 1 vanno imputati al fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali.

Art. 32

(Abolizione dell'indennità oraria di trasferta per il personale regionale)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del contratto non compete l'indennità oraria prevista dall'art. 118 della L.R. 53/81, ad eccezione del caso in cui il dipendente sia inviato in missione all'estero.

Art. 33

(Fondo per la contrattazione integrativa del personale regionale)

1. A far data dall'01/01/2006, sono annualmente destinate per il sostegno delle iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi le seguenti risorse:
 - a. l'importo consolidato pari ad Euro 390.000,00, di cui all'art. 11, comma 1, del CCRL del 26.05.2006;
 - b. l'importo consolidato pari ad Euro 708.000,00 di cui all'art. 72, comma 1, lett. b), del CCRL 7.12.2006;
 - c. il 50% delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
 - d. i risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 32 del presente contratto;
 - e. l'importo annuo corrispondente alla differenza tra la posizione economica in godimento e la posizione economica iniziale della categoria di appartenenza del personale comunque cessato dal servizio dal 01.01.2007, con esclusione degli importi acquisiti per effetto di progressioni orizzontali successive al 30/06/2007 per le quali trova applicazione l'art. 3, comma 2, lettera b) del CCRL 3.7.2007, per una percentuale pari al 25%.
 - f. in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile della dotazione organica, la Regione, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni, valuta anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individua la relativa copertura nell'ambito della capacità di bilancio.
2. E' abrogato l'art. 72 del CCRL 7.12.2006.

Art. 34

(Modifica all'art. 20 del CCRL 1.8.2002)

1. Dopo il comma 5 dell'art. 20 del CCRL 1.08.2002 sono inseriti i seguenti commi:

“5 bis. A far data dall'1.01.2008 il fondo costituito per la gestione delle risorse decentrate può essere integrato da risorse aggiuntive regionali finalizzate allo sviluppo delle forme associative di cui alla L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 nonché al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali di cui alla L.R. 27 novembre 2006, n. 24.”

“5 ter. Le eventuali risorse di cui al comma 5 bis sono da considerarsi variabili e finalizzate esclusivamente alla valorizzazione di istituti legati alla produttività individuale e collettiva.”

Art. 35

(Incrementi del fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali)

1. Gli Enti locali a decorrere dal 01/01/2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 73, comma 1 del CCRL 7.12.2006 con un importo corrispondente al 0,40% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la dirigenza.

Art. 36

(Incrementi del fondo per la contrattazione integrativa del personale regionale)

1. La Regione a decorrere dal 01/01/2006 incrementa il fondo di cui all'art. 33 del presente contratto con un importo corrispondente al 0,70% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
2. Le risorse di cui al comma 1 riferite agli anni 2006 e 2007 vengono destinate a copertura dei costi fissi pluriennali previsti dall'art. 6, comma 1, del CCRL 3.7.2007.
3. Le risorse di cui al comma 1 riferite all'anno 2008 vengono destinate al finanziamento del sistema premiale per l'anno 2009 correlato al sistema di incentivazione del personale di cui all'art. 17 del Contratto Collettivo Integrativo 1998/2001, area non dirigenziale del 11.10.2007,

Art. 37

(Indennità di rischio)

1. La Regione individua, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente.
2. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 33

CAPO IV

Disposizioni per il personale transitato alle province per effetto di decentramento delle funzioni delegate

Art. 38

(Inquadramento del personale della Motorizzazione civile)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 5 e 5 bis, della L.R. 20 agosto 2007, n. 23, l'inquadramento definitivo del personale trasferito nel Comparto Unico avviene con decorrenza 1° gennaio 2008 secondo lo schema sotto riportato:

Aree e fasce retributive Ministero al 31 dicembre 2005		Categorie e posizioni economiche	
Aree	Fasce retributive	Categorie	Posizioni economiche
Area prima (ex A)	F1 (ex A1)	A	A6
	F2 (ex A1s)		A8
Area seconda (ex B)	F1 (ex B1)	B	B6
	F2 (ex B2)		B8
	F3 (ex B3)	C	C4
	F4 (ex B3s)		C7
Area terza (ex C)	F1 (ex C1)	D	D1
	F2 (ex C1s)		D2
	F3 (ex C2)		D4
	F4 (ex C3)		D6
	F5 (C3s)		D7

2. Il personale di cui allo schema sotto riportato che alla data del 31 dicembre 2007, ovvero che consegua entro il 30 giugno 2008 in relazione ai corsi già avviati alla data del 31.12.2007 l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di supporto all'attività ispettiva presso le STA e le officine autorizzate, viene inquadrato, con decorrenza dall'1.1.2008 o dalla data di conseguimento dell'abilitazione se successiva, come di seguito indicato:

Aree e fasce retributive Ministero al 31 dicembre 2005		Categorie e posizioni economiche	
Aree	Fasce retributive	Categorie	Posizioni economiche
Area prima (ex A)	F2 (ex A1s)	B	B5

3. Il personale di cui allo schema sotto riportato che alla data del 31 dicembre 2007, ovvero che consegua entro il 30 giugno 2008 in relazione ai corsi già avviati alla data del 31.12.2007 l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di esaminatore o operatore, viene inquadrato, con decorrenza dall'1.1.2008 o dalla data di conseguimento dell'abilitazione se successiva, come di seguito indicato::

Aree e fasce retributive Ministero al 31 dicembre 2005		Categorie e posizioni economiche	
Aree	Fasce retributive	Categorie	Posizioni economiche
Area seconda (ex B)	F3 (ex B3)	C	C5

4. Il personale sotto riportato che alla data del 1° gennaio 2008 svolge attività e mansioni proprie della declaratoria di categoria C di cui all'art. 35 del cclrl 7.12.2006, viene inquadrato dalla data sopra indicata come segue:

Aree e fasce retributive Ministero al 31 dicembre 2005		Categorie e posizioni economiche	
Aree	Fasce retributive	Categorie	Posizioni economiche
Area seconda (ex B)	F2 (ex B2)	C	C1

Ai fini del suddetto inquadramento l'accertamento del requisito avviene tramite procedure di verifica del possesso delle competenze professionali necessarie all'espletamento delle mansioni affidate e proprie della categoria C. Gli Enti individuano nella loro autonomia le concrete modalità di svolgimento delle stesse procedure di verifica.

5. A seguito dell'applicazione dell'accordo integrativo definito a livello nazionale tra il Ministro dei Trasporti e le OOSS, intervenuto in data 8.2.2008, con il quale sono stati stabiliti nuovi inquadramenti del personale di cui al presente capo con effetto retroattivo al 1° gennaio 2008, le parti procederanno al conseguente reinquadramento come indicato nello schema di cui al presente articolo.

Art. 39

(Integrazione profili professionali)

1. I profili professionali di cui all'art. 35, allegato A, del CCRL 7.12.2006, vengono integrati - come specificità per il personale ex Motorizzazione civile - come di seguito:

- categoria A: ausiliario tecnico
- categoria B: coadiutore amministrativo contabile, aggiustatore meccanico, telefonista, centralinista, manutentore esperto, operatore centro stampa, operatore informatico, aggiustatore collaudatore
- categoria C: assistente amministrativo/contabile, tecnico informatico, assistente tecnico, assistente alla comunicazione
- categoria D: informatico, esperto in comunicazione, esperto tecnico, esperto amministrativo/contabile, comunicatore, direttore tecnico, ingegnere direttore.

Art. 40

(Incrementi del Fondo per la contrattazione integrativa per il personale della Motorizzazione Civile)

1. Il fondo per la contrattazione integrativa viene incrementato - per ogni dipendente trasferito - di una quota media pro capite calcolata dividendo l'importo totale del fondo per le risorse decentrate, quantificato a consuntivo, per il numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2007, con esclusione dei dipendenti delle strutture periferiche del lavoro transitati alle province dal 01/10/2007.

Art. 41

(Indennità per il personale della Motorizzazione Civile)

1. Al personale della Motorizzazione Civile è attribuita un'indennità di responsabilità strettamente connessa all'esercizio di funzioni di cui all'art. 55, comma 1, lettera b) della L.R. 20 agosto 2007 n. 23. La misura dell'indennità è demandata alla contrattazione collettiva decentrata di singolo ente.

Art. 42

(Incrementi del Fondo per la contrattazione integrativa per il personale dei centri per l'impiego)

1. Il fondo per la contrattazione integrativa viene incrementato, a decorrere dal 01/01/2008, - per ogni dipendente trasferito - di una quota media pro capite calcolata dividendo l'importo totale del fondo per le risorse decentrate, quantificato a consuntivo, per il numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2007, con esclusione dei dipendenti delle strutture periferiche del lavoro transitati alle province dal 01/10/2007.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti concordano nel ritenere che la disciplina contrattuale relativa all'aspettativa non retribuita per dottorato di ricerca, prevista dall'articolo 44 del CCRL del 01.08.2002 per il personale degli Enti locali e dall'art. 17, comma 6, del CCRL 22.9.1999 per il personale regionale, sia stata integrata, in senso migliorativo, dall'articolo 52, comma 57, della legge n. 448/2001 attraverso il riconoscimento di un più ampio diritto alla fruizione anche di una aspettativa retribuita, sempre per dottorato di ricerca e che tale integrazione non è in alcun modo in contrasto con la sempre vigente previsione contrattuale.

Gli enti, pertanto, accolgono le istanze dei propri dipendenti ove sia accertata la sussistenza delle condizioni prescritte dal legislatore.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2

Le parti concordano nell'affermare che le iniziative selettive degli enti per favorire lo sviluppo professionale del personale attraverso i passaggi interni alla categoria superiore, sono tutte riconducibili alla disciplina dell'articolo 37 del CCRL del 7.12.2006. Le diverse espressioni utilizzate come: concorsi interni, selezioni interne, passaggi interni, etc..., sono da ritenere come equivalenti anche quando dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno.

L'espressione formalmente corretta deve essere individuata in quella utilizzata nella rubrica del citato articolo 37 "progressione verticale nel sistema di classificazione".

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.3

Le parti assumono l'impegno di avviare, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCRL, il confronto per l'esame del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall'A.Re.Ra.N..

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti convengono sulla necessità di approfondire la problematica relativa al riconoscimento dell'equo indennizzo a seguito di accertamento dell'infermità per causa di servizio a tutto il personale degli Enti locali, anche coperto da iscrizione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, fatto salvo il principio di non cumulabilità con eventuali rendite per infortunio o malattia professionale.

TABELLA A

(Aumenti retributivi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità)

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	Decorrenza 01/01/2006	Decorrenza 01/01/2007	Aumento complessivo a regime dal 01/01/2007
A1	26,00	56,00	82,00
A2	26,00	56,00	82,00
A3	26,00	56,00	82,00
A4	27,00	58,00	85,00
A5	27,00	58,00	85,00
A6	27,00	58,00	85,00
A7	28,00	59,00	87,00
A8	28,00	59,00	87,00
B1	28,00	64,00	92,00
B2	28,00	64,00	92,00
B3	28,00	64,00	92,00
B4	30,00	63,00	93,00
B5	30,00	63,00	93,00
B6	30,00	63,00	93,00
B7	32,00	62,00	94,00
B8	32,00	62,00	94,00
C1	34,00	60,00	94,00
C2	34,00	60,00	94,00
C3	34,00	60,00	94,00
C4	36,00	62,00	98,00
C5	36,00	62,00	98,00
C6	36,00	62,00	98,00
C7	38,00	62,00	100,00
C8	38,00	62,00	100,00
D1	41,00	67,00	108,00
D2	41,00	67,00	108,00
D3	41,00	67,00	108,00
D4	46,00	65,00	111,00
D5	46,00	65,00	111,00
D6	46,00	65,00	111,00
D7	50,00	72,00	122,00
D8	50,00	72,00	122,00

TABELLA A BIS

(Aumenti retributivi mensili lordi da corrispondere al personale della polizia locale per 13 mensilità)

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	Decorrenza 01/01/2006	Decorrenza 01/01/2007	Aumento complessivo a regime dal 01/01/2007
PLS1	30,00	63,00	93,00
PLS2	30,00	63,00	93,00
PLS3	30,00	63,00	93,00
PLS4	32,00	62,00	94,00
PLA1	34,00	60,00	94,00
PLA2	34,00	60,00	94,00
PLA3	34,00	60,00	94,00
PLA4	36,00	62,00	98,00
PLA5	36,00	62,00	98,00
PLB1	41,00	67,00	108,00
PLB2	41,00	67,00	108,00
PLB3	41,00	67,00	108,00
PLB4	46,00	65,00	111,00
PLC1	46,00	65,00	111,00
PLC2	46,00	65,00	111,00
PLC3	46,00	65,00	111,00
PLC4	50,00	72,00	122,00

TABELLA A TER

(Aumenti retributivi mensili lordi da corrispondere al personale regionale area forestale per 13 mensilità)

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	Decorrenza 01/01/2006	Decorrenza 01/01/2007	Aumento complessivo a regime dal 01/01/2007
FA1	34,00	60,00	94,00
FA2	34,00	60,00	94,00
FA3	34,00	60,00	94,00
FBd	34,00	60,00	94,00
FBc	34,00	60,00	94,00
FBb	34,00	60,00	94,00
FBa	36,00	62,00	98,00
FB1	36,00	62,00	98,00
FB2	36,00	62,00	98,00
FB3	38,00	62,00	100,00
FB4	38,00	62,00	100,00
FC1	41,00	67,00	108,00
FC2	41,00	67,00	108,00

FC3	41,00	67,00	108,00
FC4	46,00	65,00	111,00
FC5	46,00	65,00	111,00
FC6	46,00	65,00	111,00
FC7	50,00	72,00	122,00
FC8	50,00	72,00	122,00

TABELLA B

(Trattamento economico tabellare annuale del personale del comparto unico per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

Categorie e posizioni economiche	Trattamento tabellare annuale al 01/01/2007
A1	16.710,13
A2	16.923,31
A3	17.200,60
A4	17.533,72
A5	17.837,39
A6	18.146,99
A7	18.486,62
A8	18.808,41
B1	17.760,34
B2	18.047,24
B3	18.327,20
B4	18.930,23
B5	19.287,73
B6	19.633,88
B7	19.999,52
B8	20.360,34
C1	21.457,63
C2	21.941,27
C3	22.316,53
C4	22.762,05
C5	23.267,42
C6	23.786,50
C7	24.343,10
C8	24.889,50
D1	24.626,03
D2	25.799,42
D3	26.616,01
D4	28.265,89
D5	29.189,87
D6	30.414,90
D7	32.051,29
D8	33.649,92

TABELLA B bis

(Trattamento economico tabellare annuale del personale della polizia locale per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

Categorie e posizioni economiche	Trattamento tabellare annuale al 01/01/2007
PLS1	18.930,23
PLS2	19.287,73
PLS3	19.633,88
PLS4	20.028,67
PLA1	21.457,63
PLA2	21.941,27
PLA3	22.316,53
PLA4	22.762,05
PLA5	23.267,42
PLB1	24.626,03
PLB2	25.799,42
PLB3	26.616,01
PLB4	27.768,01
PLC1	28.265,89
PLC2	29.189,87
PLC3	30.414,90
PLC4	32.051,29

TABELLA B TER

(trattamento economico tabellare annuale del personale regionale area forestale per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

Categorie e posizioni economiche	Trattamento tabellare annuale al 01/01/2007
FA1	21.457,63
FA2	21.941,27
FA3	22.316,53
FBd	21.457,63
FBc	21.941,27
FBb	22.316,53
FBa	22.762,05

FB1	23.267,42
FB2	23.786,50
FB3	24.343,10
FB4	24.889,50
FC1	24.626,03
FC2	25.799,42
FC3	26.616,01
FC4	28.265,89
FC5	29.189,87
FC6	30.414,90
FC7	32.051,29
FC8	33.649,92

TABELLA C

(Aumenti retributivi mensili lordi del salario aggiuntivo per il personale degli enti locali da corrispondere per 12 mensilità)

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	Decorrenza 01/01/2006	Decorrenza 01/01/2007	Aumento complessivo a regime dal 01/01/2007	Valore del salario aggiuntivo al 01/01/2007
A1	2,17	4,67	6,83	39,23
A2	2,17	4,67	6,83	39,23
A3	2,17	4,67	6,83	39,23
A4	2,25	4,83	7,08	39,48
A5	2,25	4,83	7,08	39,48
A6	2,25	4,83	7,08	39,48
A7	2,33	4,92	7,25	39,65
A8	2,33	4,92	7,25	39,65
B1	2,33	5,33	7,67	46,98
B2	2,33	5,33	7,67	46,98
B3	2,33	5,33	7,67	46,98
B4	2,50	5,25	7,75	47,06
B5	2,50	5,25	7,75	47,06
B6	2,50	5,25	7,75	47,06
B7	2,67	5,17	7,83	47,14
B8	2,67	5,17	7,83	47,14
C1	2,83	5,00	7,83	53,63
C2	2,83	5,00	7,83	53,63
C3	2,83	5,00	7,83	53,63
C4	3,00	5,17	8,17	53,97
C5	3,00	5,17	8,17	53,97
C6	3,00	5,17	8,17	53,97
C7	3,17	5,17	8,33	54,13
C8	3,17	5,17	8,33	54,13
D1	3,42	5,58	9,00	60,90
D2	3,42	5,58	9,00	60,90
D3	3,42	5,58	9,00	60,90
D4	3,83	5,42	9,25	61,15
D5	3,83	5,42	9,25	61,15

D6	3,83	5,42	9,25	61,15
D7	4,17	6,00	10,17	62,07
D8	4,17	6,00	10,17	62,07

TABELLA C BIS

(Aumenti retributivi mensili lordi del salario aggiuntivo per il personale della polizia locale da corrispondere per 12 mensilità)

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	Decorrenza 01/01/2006	Decorrenza 01/01/2007	Aumento complessivo a regime dal 01/01/2007	Valore del salario aggiuntivo al 01/01/2007
PLS1	2,50	5,25	7,75	47,06
PLS2	2,50	5,25	7,75	47,06
PLS3	2,50	5,25	7,75	47,06
PLS4	2,67	5,17	7,83	47,14
PLA1	2,83	5,00	7,83	53,63
PLA2	2,83	5,00	7,83	53,63
PLA3	2,83	5,00	7,83	53,63
PLA4	3,00	5,17	8,17	53,97
PLA5	3,00	5,17	8,17	53,97
PLB1	3,42	5,58	9,00	60,90
PLB2	3,42	5,58	9,00	60,90
PLB3	3,42	5,58	9,00	60,90
PLB4	3,83	5,42	9,25	61,15
PLC1	3,83	5,42	9,25	61,15
PLC2	3,83	5,42	9,25	61,15
PLC3	3,83	5,42	9,25	61,15
PLC4	4,17	6,00	10,17	62,07